



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 24
IN DATA 29-07-2015

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: IUC IMU 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chendi Renata	Consigliere	Presente
Chiodi Diana	Presidente C.C.	Presente
Cusinatti Roberto	Consigliere	Presente
Trombini Veronica	Assessore	Presente
Bigoni Irene	Assessore	Assente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Fogli Luca	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Presente
Menegatti Federico	Consigliere	Assente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chendi Renata

Cusinatti Roberto

Bonazza Gianluca

.....
Trasmessa copia per:

_ Servizio RAGIONERIA

_ Servizio TRIBUTI

_ Servizio PERSONALE

_ Servizio URBANISTICA

_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI

_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

_ Servizio ATT. EC. E PROD.

_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

_ Servizio SEGRETERIA

Punti dal n. 3 al n. 11.

Per la discussione del presente punto si rinvia al punto n° 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii.;

VISTI inoltre i commi dal 639 al 704 dell’art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) con cui viene istituita l’imposta comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), che costituisce la componente di natura patrimoniale, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le note ANCI ER prot. 182 del 29/10/13 e prot. n. 36 del 11/02/14, nonché le note prot. 147 del 19/9/13 e n. 86 del 18/03/14;

RICHIAMATI, in relazione al summenzionato art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, e ss. mm. ii. in particolare :

1) il comma 2 ove è previsto che,

- “...*L’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; (...) L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (...). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo...*”;

- L’Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

- a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;*
- c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) *a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello*

dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 2) il comma 9 bis, a mente del quale “... A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati....”
- 3) Il comma 10, ove è previsto che “...Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...)I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24/07/1977 n. 616...”;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 703 art. 1 della Legge di Stabilità 27/12/2013 n. 147 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del citato D.Lgs. n. 504 del 1992;
- ai sensi dell'art. 10 del comma 6 quinquies del DL 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n. 153/1999;
- ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge di Stabilità 2014 il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è stato ridotto a 75;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito che “...A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011...”.

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui “... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014...”:

- a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

- b) *è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;*
- c) *i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" .;*

Prevede inoltre che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione dagli F24;

VISTO inoltre l'art. 9 – bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss. Mm. ii., prevedendo che *"...A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso..."*;

RICHIAMATI quindi sia il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii., e sia l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014;

CONSIDERATO l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 che ha differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06/06/2013, ai sensi del quale *"...A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione*

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...";

DATO ATTO che:

ai sensi del comma 677 della L. 147/2014, come modificato dal D.L. n. 16 del 6/3/14, convertito in Legge n. 68 del 2/5/14, e da ultimo dal comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità per il 2015): *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;*

CONSIDERATO che sono stati pubblicati nel sito internet del Ministero dell'Interno – “Finanza Locale” le assegnazioni ai Comuni del Fondo di solidarietà comunale 2015 ridotte per effetto dei nuovi tagli previsti dalla Legge del 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dunque, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei servizi, sulla base delle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto incrementando le proprie entrate;

RITENUTO di:

- a) confermare l'aliquota IMU nella misura del 0,5 per cento e la detrazione nella misura di €. 200,00 per l'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
- b) aumentare al 1,06 per cento l'aliquota IMU per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

VISTI:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. n. 23/2011 art. 8 e 9 in materia di IMU;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consigliare i regolamenti;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Nuovo ordinamento contabile";

DATO ATTO che:

- il presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;
- il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti

PRESENTI VOTANTI: 9;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 1 (Bonazza Gianluca);

ASTENUTI: 0

Espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IUC/IMU:

- a) **0,5 per cento** e la detrazione nella misura di **€ 200,00** all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
- b) **1,06 per cento** per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

2) di dare atto che non si applica l'IMU ex lege:

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 201 del 2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

3) di dare atto che non si applica l'IMU ai sensi del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014;

6) di inviare la presente deliberazione nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011;

7) di dare atto che le aliquote decorrono dal **1° gennaio 2015**;

8) di dare atto altresì che il responsabile IUC_IMU è il responsabile del Servizio Economico Finanziario come da deliberazione di G.C.n. 51 del 10/04/2014;

9) di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2015 con la seguente votazione:

PRESENTI VOTANTI: 9;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 1 (Bonazza Gianluca);

ASTENUTI: 0

espressi nelle forme di legge.

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU, ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b) 7 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,

IL REVISORE DEI CONTI


- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014;
- Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015.

Lagosanto, 23 luglio 2015

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Gloria Mazziga


Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Chiodi Diana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 04/08/2015

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela



La presente deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 - 4° comma - D. Lgs. 267/2000);

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

